COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 18 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

I passeggieri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.

Un registro sara' tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per accogliere le lagnanze dei viaggiatori.

Il Governo provvedera' con speciale regolamento ad assicurare il regolare trasporto delle merci.

Il Commissario del Governo dovra' riferire le lagnanze di qualche gravita' al Ministero, il quale avra' diritto di ordinare l'allontanamento degli agenti della compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.

Il personale di bordo vestira' una divisa giusta il modello che verra' approvato dal Ministero della Marina.

E' vietato alla Societa' ed agli ufficiali di bordo di fare operazioni di commercio.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it